



Vademecum della PIATTAFORMA DEI CONTI ENERGIA A TERMINE (PCE)

Gestore del Mercato Elettrico S.p.A.

Indice

INTRODUZIONE	3
1. IL RUOLO DEL GME	3
2. LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI BILATERALI.....	4
3. LA PIATTAFORMA DEI CONTI ENERGIA A TERMINE (PCE)	4
4. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	6
GUIDA ALLA PIATTAFORMA DEI CONTI ENERGIA A TERMINE	8
1. MODALITA' E REQUISITI DI AMMISSIONE	8
2. ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO	9
3. CORRISPETTIVI	9
4. CONTI ENERGIA E PUNTI DI OFFERTA.....	10
5. DELEGHE E ABILITAZIONI	11
6. MARGINI.....	13
7. FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA DEI CONTI ENERGIA A TERMINE.....	14
7.1. <i>Registrazione delle transazioni commerciali di acquisto e vendita di energia a termine</i>	15
7.2. <i>Registrazione dei programmi: criteri generali</i>	18
7.3. <i>Lo sbilanciamento a programma: criteri generali</i>	22
8. IL CORRISPETTIVO PER L'ASSEGNAZIONE DEL DIRITTO DI UTILIZZO DELLA CAPACITA' DI TRASPORTO (CCT)	24
9. LIQUIDAZIONE, FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI.....	24
10. SISTEMA DI GARANZIA DEL GME	25
APPENDICE.....	27
A. CONVENZIONI SUI SEGNI	27
B. ACRONIMI E DEFINIZIONI.....	28
C. VERIFICHE DI CONGRUITA' RISPETTO AI MARGINI DEL CONTO	31
D. VERIFICHE DI CONGRUITA' RISPETTO ALLE GARANZIE FINANZIARIE VERSO IL GME.....	32

Introduzione

1. Il Ruolo del GME

Il sistema italiano per lo scambio dell'energia elettrica

Il processo di liberalizzazione del settore elettrico è stato avviato in Italia nel 1999 con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 79/99, che ha dato attuazione alla Direttiva Comunitaria "concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" (Direttiva 96/92/CE), successivamente abrogata dalla Direttiva 2003/54/CE.

In virtù di tale Decreto (Art. 5), è stato istituito nel nostro Paese un sistema organizzato per l'acquisto e la vendita dell'energia elettrica all'ingrosso, ovvero il Mercato Elettrico, comunemente conosciuto come "borsa elettrica", sul quale è possibile comprare e vendere partite di energia elettrica per il giorno successivo (mercato *spot*).

Il Mercato Elettrico, attivo dal 31 marzo 2004, è gestito dal Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. (GME), società istituita dallo stesso Decreto, che agisce in qualità di controparte centrale nelle contrattazioni registrate in borsa.

La borsa elettrica, tuttavia, non è obbligatoria; l'elettricità, infatti, può essere contrattata anche bilateralmente, ovvero sulla base di liberi accordi tra gli operatori. Nell'ambito di tali contratti prezzi e quantità vengono determinati liberamente dalle parti contraenti.

Anche in quest'ambito il GME svolge funzioni rilevanti. Il GME, infatti, gestisce la Piattaforma dei Conti Energia a Termine (PCE), ovvero la piattaforma attraverso la quale gli operatori, che hanno concluso contratti al di fuori del sistema delle offerte, registrano le obbligazioni commerciali e dichiarano i relativi programmi di immissione e prelievo di energia elettrica che si impegnano ad eseguire nell'ambito di detti contratti.

Il GME gestisce la PCE ai sensi dell'Art. 16 dell'Allegato A della Delibera n. 111/06, che ha stabilito che Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (Terna)¹ è responsabile della registrazione degli acquisti e delle vendite a termine e dei programmi di immissione e di prelievo di energia e svolge tale servizio anche avvalendosi dell'opera del GME.

Il GME pertanto ha realizzato e gestisce la PCE, svolgendo tale ruolo in nome proprio e per conto di Terna, sulla base di quanto contenuto nel Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a Termine (Regolamento PCE) e delle Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF), predisposti ai sensi dell'Art 17 dell'Allegato A della Delibera n. 111/06 dal GME stesso secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché concorrenza tra gli operatori.

¹ Società responsabile in Italia della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete ad alta e altissima tensione su tutto il territorio nazionale.

2. La registrazione dei contratti bilaterali

La Piattaforma dei Bilaterali (PB) e la Piattaforma dei Conti Energia a Termine (PCE)

L'esecuzione fisica dei contratti bilaterali richiede la registrazione degli stessi contratti, secondo quanto previsto dalla disciplina stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), *Authority* nazionale istituita dalla Legge 14 novembre 1995, n. 481 e preposta alla regolazione e al controllo dei settori dell'energia elettrica e del gas.

Ai fini della registrazione di tali contratti, nel 2004 fu introdotta la Piattaforma dei Bilaterali (PB), gestita da Terna ma il cui esercizio, in virtù di un'apposita convenzione, fu affidato al GME.

La Delibera n. 111/06 dell'AEEG (come successivamente modificata ed integrata) ha modificato le modalità di registrazione dei contratti bilaterali, prevedendo un nuovo sistema di registrazione, ovvero un "sistema per conti di energia", finalizzato a migliorare - attraverso la rimozione di alcuni vincoli e rigidità della PB - la flessibilità della piattaforma di registrazione dei contratti bilaterali e, così, la possibilità degli operatori di ottimizzare la gestione del proprio portafoglio energia nel medio-lungo termine. Tale Delibera ha previsto l'introduzione di una nuova piattaforma, denominata Piattaforma Conti Energia a Termine (PCE); l'esercizio e gestione della PCE, in nome proprio e per conto di Terna, sono stati affidati al GME.

La PCE ha sostituito dal 1° aprile 2007 la precedente PB.

3. La Piattaforma dei Conti Energia a Termine (PCE)

Le novità del nuovo sistema di registrazione dei contratti bilaterali

L'avvio della PCE garantisce agli operatori una maggiore flessibilità nella gestione degli acquisti e delle vendite di energia conclusi tramite contratti bilaterali.

La distinzione tra l'attività di registrazione delle transazioni commerciali e l'attività di registrazione dei conseguenti programmi fisici è uno dei principali elementi di flessibilità introdotti con la PCE. Così, sulla PCE, gli operatori possono registrare le transazioni commerciali a termine e, in una fase successiva, i relativi programmi di prelievo e di immissione che gli operatori si impegnano ad eseguire.

Sulla PCE a ciascun operatore vengono attribuiti dei conti energia, in immissione e in prelievo, a seconda del tipo di unità (produzione/consumo) nella disponibilità di ognuno.

Su ciascun conto possono essere registrate sia transazioni di acquisto che di vendita a termine, purché la posizione netta del conto (ottenuta come somma algebrica delle transazioni di acquisto e vendita registrate) rimanga sempre coerente con il tipo di conto, cioè sia sempre una vendita

netta - con riferimento ai conti energia in immissione - e un acquisto netto - con riferimento ai conti energia in prelievo.

La compravendita di energia tra le parti (cioè il sorgere, in capo all'operatore "cedente", dell'obbligazione di immettere in rete l'energia venduta ed il sorgere, in capo all'operatore "acquirente", del diritto di prelevare dalla rete l'energia acquistata) si concretizza con la registrazione della transazione commerciale ed è del tutto svincolata dalla successiva registrazione dei programmi fisici. Le transazioni commerciali possono essere registrate su un orizzonte temporale massimo pari a due mesi.

Successivamente alla fase di registrazione delle transazioni commerciali avviene la registrazione dei programmi fisici. In questa fase ciascun operatore dichiara, con riferimento alle unità di produzione/consumo nella propria disponibilità, programmi di immissione/prelievo coerenti con la posizione netta determinatasi sui propri conti energia.

L'introduzione di un meccanismo di controllo dei margini consente di definire il margine a salire/scendere di ciascun conto energia in immissione/prelievo come somma dei margini a salire/scendere dei punti di offerta (unità) appartenenti al conto stesso e corrispondenti alla potenza che può essere prodotta/prelevata da ciascuna unità.

Il margine a salire/scendere di un conto rappresenta la quantità massima di energia che può essere venduta/acquistata, in ciascuna ora, con riferimento al conto stesso. Tale meccanismo, quindi, garantisce che gli operatori non vendano più energia di quanta ne possano effettivamente produrre.

Il sistema di gestione della PCE, infine, garantisce anche un maggiore controllo dell'esposizione finanziaria degli operatori sia nei confronti del GME che nei confronti di Terna.

La situazione finanziaria degli operatori viene costantemente monitorata al fine di evitare che gli stessi assumano posizioni debitorie non adeguatamente garantite, mettendo a rischio il buon fine dei pagamenti delle partite economiche che si determinano sulla PCE, sia nei confronti del GME che di Terna.

4. Riferimenti normativi

◆ **Delibera AEEG n. 111/06** (successivamente modificata e integrata²)

“Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”.

Introduce, a partire dal 1° aprile 2007 e con validità dal giorno di flusso 1° maggio 2007, una piattaforma per la registrazione di acquisti e vendite a termine di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e prelievo (Piattaforma dei Conti Energia a Termine - PCE), collocando questa attività nell'ambito dell'attività di dispacciamento che rientra nelle responsabilità di Terna e che il GME svolge in nome proprio e per conto di Terna.

La Delibera in oggetto è accompagnata da una **Relazione AIR (Analisi di Impatto della Regolazione)** prevista dall'Art. 12 della legge di semplificazione n. 229/03, che illustra l'iter seguito per l'approvazione della Delibera stessa. Tale Relazione, sottolineando le criticità cui tale Delibera ha voluto far fronte, indica, tra le motivazioni di tipo economico che hanno portato alla stesura e all'approvazione della stessa Delibera, l'esigenza di aumentare, attraverso la rimozione di alcuni vincoli e rigidità presenti nei sistemi precedentemente utilizzati, la flessibilità della piattaforma di registrazione degli acquisti e delle vendite a termine, anche al fine di favorire lo sviluppo di mercati per la negoziazione a termine dell'energia elettrica.

◆ **Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete** (Codice di rete, come successivamente modificata ed integrato)

Predisposto da Terna ai sensi dell'Art. 1, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 ed entrato in vigore il 1° novembre 2005, disciplina le procedure relative alle attività di connessione, gestione, pianificazione, sviluppo e manutenzione della rete di trasmissione nazionale, nonché di dispacciamento e misura dell'energia elettrica.

◆ **Testo integrato della disciplina del mercato elettrico** (Testo Integrato)

Approvato con D.M. del 19 dicembre 2003 e successivamente modificato e integrato. Contiene le regole di funzionamento del mercato elettrico (e dei certificati verdi) ai sensi dell'Art. 5 del D. Lgs 16 marzo 1999, n. 79.

◆ **Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a Termine** (Regolamento PCE)

Previsto dall'Art. 17 della Delibera AEEG n. 111/06 (come successivamente modificata e integrata), positivamente verificato dal

² Modificata ed integrata dalle Delibera dell'AeeG n. 253/06 n. 314/06, n. 73/07, n. 156/07, n. 280/07, n. 343/07, n. 349/07, n. 350/07, ARG7elt n. 43/08, ARG7elt n. 68/08, ARG/elt n. 97/08, ARG/elt n. 162/08, ARG/elt 171/08, ARG/elt n. 203/08, ARG/elt n. 52/09, ARG/elt n. 74/09, ARG/elt n. 84/09, ARG/elt n. 107/09.

Direttore della Direzione Mercati dell'AEEG con determinazione del 7 febbraio 2007, come successivamente modificato ed integrato, disciplina le procedure per la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e prelievo tramite la PCE.

◆ **Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF)**

Definiscono le norme attuative e procedurali del Regolamento PCE.

Guida alla Piattaforma dei Conti Energia a Termine

1. Modalità e requisiti di ammissione

Possono essere ammessi alla PCE gli **utenti del dispacciamento** e i soggetti da questi **delegati**³ che siano in possesso di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei relativi sistemi di sicurezza, ovvero che si avvalgano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.

Per essere ammessi è necessario presentare una **domanda di ammissione**, redatta secondo l'Allegato 1 al Regolamento PCE, e sottoscrivere un **contratto di adesione**, in duplice copia originale⁴, redatto secondo l'Allegato 2 al Regolamento PCE. Nel caso in cui il soggetto richiedente l'ammissione sia una persona giuridica, la domanda di ammissione, sottoscritta dal rappresentante legale ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, deve essere corredata da una **autocertificazione attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza**. Qualora il GME sia già in possesso del documento di autocertificazione, l'operatore è esonerato dal produrlo indicando il riferimento di tale circostanza in sede di presentazione della domanda.

Entro quindici giorni dalla ricezione della domanda di ammissione alla PCE, il GME, effettuate le opportune verifiche sulla documentazione e sui requisiti, comunica al soggetto richiedente l'ammissione o il rigetto della domanda. Nei casi di documentazione incompleta o non corretta, il GME ne dà comunicazione al soggetto richiedente e sospende il termine di 15 giorni previsto per l'ammissione. Il termine riprende a decorrere nel momento in cui il GME riceve dal soggetto richiedente la documentazione integrata o corretta.

Con il provvedimento di ammissione il soggetto richiedente acquisisce la qualifica di **operatore**⁵. Tale qualifica è attribuita di diritto all'Acquirente Unico S.p.A. (AU), al Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A. (GSE) e a Terna S.p.A.

Tutti i soggetti ai quali viene rilasciata la qualifica di operatore sono inseriti in un apposito **Elenco degli operatori ammessi alla PCE**, gestito dal GME in osservanza di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Nell'Elenco degli operatori ammessi alla PCE, per ciascun operatore, il GME riporta, insieme

³ In particolare, ai sensi dell'Art. 17, comma 17.1 del Reg. PCE, possono essere ammessi i soggetti di cui all'Art. 18, comma 18.1 dell'Allegato A alla Delibera 111/06 dell'AEEG ovvero, secondo quest'ultima disposizione, ogni utente del dispacciamento e qualsiasi soggetto da quest'ultimo delegato alla registrazione di acquisti e vendite a termine e di programmi di immissione o di prelievo relativi a punti di dispacciamento nella propria responsabilità.

⁴ Secondo quanto prescritto dall'Art. 9, comma 9.4 del contratto. La medesima clausola richiede, inoltre, l'obbligo di siglare ogni pagina del contratto in aggiunta alla duplice sottoscrizione finale.

⁵ Per operatore, pertanto, si intende la persona fisica o giuridica che è ammessa ad operare sulla PCE.

ad altre informazioni:

1) il codice dei conti energia dei quali l'operatore è titolare e sui quali può registrare transazioni di acquisto e vendita di energia, nonché programmi di immissione e/o prelievo;

2) il codice dei conti energia di cui l'operatore non è titolare ma sui quali ha titolo a registrare transazioni di acquisto e vendita di energia in quanto delegato dal titolare degli stessi;

3) codice di identificazione dei punti di offerta dei quali l'operatore è UdD;

4) il codice di identificazione dei punti di offerta sui quali l'operatore, non titolare del relativo contratto di dispacciamento, ha titolo a registrare programmi di immissione e/o prelievo in quanto delegato dal titolare degli stessi.

Sul sito istituzionale del GME (www.mercatoelettrico.org) viene, inoltre, pubblicato un elenco degli operatori, che riporta per ciascun operatore, esclusivamente, nome e cognome (ovvero denominazione o ragione sociale), luogo di residenza (ovvero sede legale) e codice identificativo dell'operatore assegnato da Terna (codice S.D.C.)⁶

2. Accesso al sistema informatico

L'accesso al sistema informatico avviene attraverso la rete *internet*, collegandosi al sito <https://pce.ipex.it/CEUserInterface/> e completando la procedura di autenticazione che prevede l'utilizzo di *user ID* e *password*.

La *user ID* e la *password* sono comunicati dal GME, successivamente all'ammissione dell'operatore, ad ognuno degli *user* indicati dall'operatore stesso nella domanda di ammissione.

3. Corrispettivi

La struttura dei corrispettivi prevede un **corrispettivo d'accesso**, un **corrispettivo fisso annuo** ed un **corrispettivo per i MWh oggetto delle transazioni commerciali registrate**.

La misura dei corrispettivi è approvata dall'AEEG, su proposta del GME. I corrispettivi attualmente applicati e positivamente verificati con determina AeeG del 5 aprile 2007 sono così definiti:

- corrispettivo d'accesso pari a 1.000 €;
- corrispettivo fisso annuo pari a 0 €;
- corrispettivo sui MWh oggetto delle transazioni registrate pari a 0,02€/MWh.

Gli operatori che al momento dell'ammissione risultino già ammessi al Mercato Elettrico non sono tenuti al versamento del corrispettivo di accesso.

⁶ L'acronimo è posto per Sistema Dati Comune

Corrispettivo di accesso	→	È fatturato, ove applicato, entro 5 giorni all'ammissione dell'operatore alla PCE (secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF)
Corrispettivo fisso annuo	→	È fatturato, ove applicato, per i primi 12 mesi in un'unica soluzione entro 5 giorni dell'ammissione dell'operatore alla PCE e, successivamente, ogni 12 mesi (secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF)
Corrispettivo per ogni Wh	→	È applicato separatamente ad ogni transazione registrata con riferimento ai periodi rilevanti appartenenti allo stesso periodo di fatturazione (secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF)

4. Conti energia e punti di offerta

A ciascun operatore ammesso alla PCE vengono attribuiti dei conti energia sui quali registrare le **transazioni commerciali** di acquisto e vendita di energia a termine e i **relativi programmi fisici** di immissione e prelievo, in esecuzione di dette transazioni.

I conti energia possono essere di tre tipi:

♦ **1° tipo: CONTO ENERGIA IN IMMISSIONE (CE-IMM)**, cui sono sottesi i **punti di offerta in immissione e misti**, cioè:

- punti di offerta in immissione, corrispondenti alle unità di produzione (UP);
- punti di offerta in immissione appartenenti alle zone virtuali estere, corrispondenti alle unità di importazione (UPV);
- punti di offerta misti, corrispondenti alle unità di pompaggio (UPMP)⁷.

♦ **2° tipo: CONTO ENERGIA IN PRELIEVO (CE-PRE)**, cui sono sottesi tutti i punti di offerta in prelievo e misti, cioè:

- punti di offerta in prelievo corrispondenti alle unità di consumo appartenenti alle zone geografiche (UC);
- punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone virtuali estere corrispondenti alle unità di esportazione (UCV);
- punti di offerta misti corrispondenti alle unità di pompaggio (UPMP)⁸.

♦ **3° tipo: CONTO ENERGIA IN PRELIEVO (CE-PRE)**, di cui all'Art. 28bis del Regolamento PCE, al quale non è sotteso alcun punto di offerta.



⁷ Le UPMP sono considerate solamente ai fini dell'immissione.

⁸ Le UPMP sono considerate solamente ai fini del prelievo.

5. Deleghe e abilitazioni

Per rendere maggiormente flessibile le modalità operative della PCE è stata introdotta la possibilità di rilasciare deleghe, che possono essere di due tipi:

- delega con cui un operatore iscritto alla PCE e titolare di un conto energia abilita un altro operatore iscritto alla PCE a registrare transazioni commerciali su tale conto (delega Art. 24.2 del Regolamento PCE);
- delega con cui un UdD (non necessariamente iscritto alla PCE) abilita un altro operatore iscritto alla PCE a registrare programmi riferiti ai propri punti di offerta (delega Art. 24.3).

La delega di cui all'Art. 24.2 non trasferisce la titolarità del conto⁹, che rimane in capo al soggetto delegante, ma si limita a conferire all'operatore delegato la possibilità di registrare transazioni di acquisto e vendita utilizzando il conto energia oggetto di delega. Le transazioni registrate in virtù di tale delega contribuiscono, dunque, a determinare la posizione netta del conto energia oggetto di delega e i conseguenti programmi di immissione e prelievo dovranno essere registrati dall'operatore titolare del conto.

Affinché possa essere abilitata questa delega è necessario che venga presentata al GME, da parte dell'operatore delegato, la delega redatta secondo il modello pubblicato sul sito *internet* del GME e sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore delegante.

Con la delega di cui all'Art. 24.3, un UdD abilita un operatore terzo iscritto alla PCE a registrare programmi sui propri punti di offerta. In questo caso il GME attribuisce all'operatore delegato un conto energia cui sono sottesi i punti di offerta oggetto di delega. Le transazioni commerciali di acquisto e vendita registrate dall'operatore delegato su tale conto energia saranno eseguite tramite i programmi di immissione e prelievo registrati dallo stesso operatore e riferite ai punti di offerta oggetto di delega.

Affinché possa essere abilitata questa delega è necessario che venga presentata al GME, da parte dell'operatore delegato, la delega redatta secondo il modello pubblicato sul sito *internet* del GME e sottoscritta dal legale rappresentante dell'UdD delegante. In tale delega deve inoltre essere indicata la quota α , compresa tra 0 e 1, del punto di offerta che l'UdD cede all'operatore delegato. Un UdD può effettuare più deleghe per uno stesso punto di offerta a favore di diversi operatori, purché la somma delle quote α cedute in delega sia minore o uguale ad uno.

Ciascun operatore della PCE può essere dunque titolare di:

- a) un CE-IMM, cui sono sottesi tutti i punti di offerta in immissione e misti dei quali l'operatore stesso è UdD;
- b) un CE-IMM, per ciascun UdD che gli abbia fornito la delega di cui all'Art. 24.3 del Regolamento PCE, cui sono sottesi tutti i punti di offerta in immissione e misti oggetto della delega;

⁹ In tutti i casi di delega ai sensi dell'Art. 24.2 del Regolamento PCE, le verifiche di congruità sui margini del conto e le verifiche di congruità finanziaria rispetto alle garanzie presentate al GME sono effettuate sul delegante in quanto soggetto titolare del conto stesso, nonché controparte negoziale nei confronti del GME.

- c) un CE-PRE, cui sono sottesi tutti i punti di offerta in prelievo e misti dei quali l'operatore stesso è UdD;
- d) un CE-PRE, per ciascun UdD che gli abbia fornito la delega di cui all'Art. 24.3 del Regolamento PCE, cui sono sottesi tutti i punti di offerta in prelievo e misti oggetto della delega;
- e) il CE-PRE al quale non è sotteso alcun punto di offerta, qualora sia anche un operatore del Mercato Elettrico e abbia inoltrato una richiesta ai sensi dell'Art. 28bis del Regolamento PCE.

La previsione di quest'ultimo conto è stata introdotta per garantire maggiore flessibilità agli operatori che, ad esempio, non disponendo di alcun punto di offerta in prelievo, non potrebbero disporre di un CE-PRE.

Tale suddivisione dei conti fa in modo che ciascun conto energia sottenda punti di offerta riconducibili in maniera univoca alla titolarità di un singolo UdD

Di seguito sono riportati due casi esemplificativi delle deleghe sopra descritte.

CASO 1 DELEGA AI SENSI DELL'ART. 24.2 DEL REGOLAMENTO PCE L'OPERATORE A, TITOLARE DEL CONTO, DELEGA L'OPERATORE B				
Registrazione delle transazioni commerciali		<input type="checkbox"/>	Registrazione dei programmi fisici	
CE-IMM OP A	CE-PRE OP A		CE-IMM OP A	CE-PRE OP A
L'Operatore A e l'Operatore B possono registrare transazioni commerciali sul conto energia dell'operatore A	<i>idem</i>	→	Il solo Operatore A può registrare programmi fisici riferiti alle unità sottese al conto energia dell'Operatore A	<i>idem</i>

CASO 2 DELEGA AI SENSI DELL'ART. 24.3 DEL REGOLAMENTO PCE L'OPERATORE A, IN QUALITA' DI UdD, DELEGA ALL'OPERATORE B UN SUO PUNTO DI OFFERTA				
Registrazione delle transazioni commerciali			Registrazione dei programmi fisici	
CE-IMM OP A - UdD A	CE-PRE OP A - UdD A		CE-IMM OP A - UdD A	CE-PRE OP A - UdD A
L'Operatore A può registrare transazioni commerciali sul proprio conto energia cui sono sottese le unità di cui egli stesso è UdD	<i>idem</i>	→	L'Operatore A può registrare programmi fisici riferiti alle unità di cui egli stesso è UdD e sottese al proprio conto energia	<i>idem</i>
CE-IMM OP B - UdD A	CE-PRE OP B UdD A		CE-IMM OP B - UdD A	CE-PRE OP B UdD A
L'Operatore B può registrare transazioni commerciali sul proprio conto energia cui sono sottese le unità di cui l'Operatore A è UdD	<i>idem</i>		→	L'Operatore B può registrare programmi fisici riferiti alle unità di cui l'Operatore A è UdD e sottese al proprio conto energia

6. Margini

Terna definisce, ai fini della PCE, i **margini a salire e a scendere dei punti di offerta**¹⁰, inviando al GME:

- i margini a salire dei punti di offerta corrispondenti ai punti di offerta in immissione e misti (UP, UPMP e UPV);
- i margini a scendere dei punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone virtuali e misti (UCV e UPMP).

I margini a scendere dei punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone geografiche (UC) sono non limitati.

I margini a scendere dei punti di offerta in immissione (UP e UPV), nonché i margini a salire dei punti di offerta in prelievo (UC e UCV), sono posti pari a zero.

Terna indica, inoltre, i giorni di validità dei margini.

Utilizzando i margini inviati da Terna e riferiti ai punti di offerta, il GME calcola i margini a salire e a scendere di ciascun conto energia come somma dei margini dei punti di offerta sottesi a detto conto.

↑↓ MARGINI

Ciascun conto energia è caratterizzato da un margine a salire ed uno a scendere, che ne definiscono la capienza.

¹⁰ Nel Regolamento PCE i margini a scendere si considerano convenzionalmente con il segno negativo, mentre i margini a salire si considerano con segno positivo (Cfr. Appendice).

Ai fini della definizione del **margine di un conto energia** occorre distinguere tra:

- a) conto energia il cui titolare è UdD dei punti di offerta sottesi al conto;
- b) conto energia il cui titolare non è UdD dei punti di offerta sottesi al conto, bensì dispone di tali punti in virtù della delega ricevuta dall'UdD ai sensi dell'Art. 24.3 del Regolamento PCE.

Nel caso a) il margine del conto è pari alla sommatoria, estesa a tutti i punti di offerta sottesi al conto stesso, del prodotto tra il margine di ciascun punto attribuito da Terna e la differenza tra uno e la somma delle quote per le quali il medesimo punto è stato eventualmente oggetto di delega a favore di altri operatori¹¹; il margine del conto è quindi pari alla sommatoria dei margini indicati da Terna ridotti delle quote cedute in delega.

Nel caso b) il margine del conto è pari alla sommatoria, estesa a tutti i punti di offerta sottesi al conto stesso, del prodotto tra il margine del punto attribuito da Terna e la quota per la quale il medesimo punto è stato oggetto di delega a favore dell'operatore titolare del conto energia¹².

Il conto energia in prelievo attribuito agli operatori che siano anche operatori del Mercato Elettrico ai sensi dell'Art. 28bis del Regolamento PCE, pur non avendo alcun punto di offerta, ha un margine a salire pari a zero ed un margine a scendere non limitato.

7. Funzionamento della Piattaforma dei Conti Energia a Termine

Su ciascun conto energia possono essere registrate transazioni commerciali di acquisto e vendita di energia a termine. La somma algebrica delle transazioni¹³ registrate determina la posizione netta del conto sulla base della quale l'operatore titolare del conto registra programmi di immissione e prelievo riferiti ai punti di offerta sottesi al conto stesso.

1. Le transazioni di acquisto e vendita di energia possono essere registrate da:

- l'operatore titolare del conto;
- l'operatore delegato dal titolare del conto ai sensi dell'Art. 24.2.

2. I programmi di immissione e/o prelievo possono essere registrati esclusivamente da:

- l'operatore titolare del conto cui il punto di offerta è sotteso.

¹¹ Margine punto di offerta definito da Terna x $(1 - \sum \text{quote } \alpha \text{ di deleghe emesse a favore di altri operatori})$.

¹² Margine punto di offerta definito da Terna x quota α della delega ricevuta.

¹³ Ai fini della PCE le transazioni di vendita sono considerate aventi segno negativo e le transazioni di acquisto aventi segno positivo.

7.1. Registrazione delle transazioni commerciali di acquisto e vendita di energia a termine

La registrazione delle transazioni commerciali può essere effettuata durante la sessione, che ha luogo tutti i giorni (feriali e festivi) dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Ogni giorno possono essere registrate transazioni commerciali riferite al periodo compreso tra il secondo e il sessantesimo giorno di flusso successivo a quello cui si svolge la sessione stessa.



L'operatore può richiedere la registrazione di transazioni di acquisto o di vendita indipendentemente dal tipo di conto cui le stesse sono riferite, purché soddisfino i controlli di congruità (cfr. *infra*).

Affinché possa essere registrata una transazione commerciale di compravendita di energia tra due operatori, uno dei due (**l'operatore proponente**) sottomette alla PCE una richiesta di registrazione indicando:

- la tipologia di transazione (vendita/acquisto);
- i giorni di flusso e i periodi rilevanti per i quali si intende registrarla;
- la quantità complessiva di energia oggetto della transazione, per ciascun periodo rilevante;
- i conti energia nella propria disponibilità sui quali si vuole registrare la transazione;
- le quantità allocate nei singoli conti energia nella propria disponibilità;
- l'operatore controparte della transazione;
- il termine entro il quale l'operatore controparte deve confermare la transazione;
- il codice di abbinamento della transazione (da condividere con la controparte).

La richiesta di registrazione può essere presentata utilizzando la *web-form*, disponibile sulla piattaforma informatica della PCE, oppure tramite l'*upload* di un file .xml.

Tramite *web-form* è possibile registrare/confermare/rifiutare transazioni che siano riconducibili ad uno dei seguenti profili standard proposti dal sistema:

- **Base-Load** (BSLD), costituito da tutti i periodi rilevanti di tutti i giorni compresi nel periodo di validità;
- **Peak-Load** (PKLD), costituito dai periodi rilevanti dal nono al

- ventesimo dei giorni lavorativi compresi nel periodo di validità;
- **Off-Peak** (OFPK), costituito dai periodi rilevanti dal primo all'ottavo dei giorni lavorativi compresi nel periodo di validità e da tutti i periodi rilevanti di tutti i giorni non lavorativi compresi nel periodo di validità;
- **Week-end** (WEND), costituito da tutti i periodi rilevanti dei sabati e domeniche compresi nel periodo di validità.

Attualmente non è possibile registrare tramite *web-form* transazioni che abbiano un profilo *non-standard*.

La richiesta di registrazione viene innanzitutto sottoposta al controllo di validità per verificare che la stessa sia stata redatta in modo corretto e che sia completa di tutte le informazioni necessarie.

Successivamente, una volta superata positivamente questa verifica, la richiesta viene sottoposta ai controlli di congruità per verificare che:

- la posizione netta determinata sui conti energia cui la richiesta stessa è riferita sia coerente con i margini dei conti (congruità rispetto al margine);
- qualora si tratti di una richiesta di registrazione di una vendita riferita ad un conto energia in immissione, la stessa sia adeguatamente garantita nei confronti del GME (congruità rispetto alle garanzie verso il GME);
- qualora si tratti di una richiesta di registrazione di una vendita riferita ad un conto energia in immissione, la stessa sia adeguatamente garantita nei confronti di Terna (congruità rispetto alle garanzie verso Terna).

Qualora i controlli di congruità abbiano esito positivo la proposta di registrazione viene inviata all'**operatore controparte** che, a questo punto, può procedere alla conferma, al rifiuto o alla modifica della stessa sia compilando la *web-form*, sia tramite l'invio di *files* in formato *xml*.

L'operatore controparte, nel confermare la richiesta di registrazione, deve indicare le medesime quantità di energia e il medesimo codice di abbinamento indicati dall'operatore proponente, nonché i conti energia nella propria disponibilità ai quali riferire la transazione.

La conferma dell'operatore controparte deve essere sottomessa non oltre il termine indicato dall'operatore proponente e comunque entro il termine della sessione che si tiene il secondo giorno precedente rispetto al primo giorno di flusso indicato nella transazione.

Anche sulla richiesta di conferma da parte dell'operatore controparte vengono effettuati i controlli di validità e di congruità.

Qualora tali controlli abbiano esito positivo la transazione si intende registrata.

La somma delle transazioni registrate su ciascun conto energia determina, per ogni periodo rilevante, la posizione netta del conto stesso.


Per effetto dei controlli di congruità rispetto al margine del conto (*cfr.* Appendice), su un CE-IMM può determinarsi solo una posizione netta corrispondente ad una vendita netta (posizione netta minore di zero), oppure a zero. Viceversa, su un CE-PRE può determinarsi solo una posizione netta corrispondente ad un acquisto netto (posizione netta maggiore di zero), oppure a zero.

Registrazione delle transazioni commerciali di acquisto e vendita di energia a termine



La richiesta di registrazione viene accettata e inoltrata alla controparte dopo che le opportune verifiche di validità e congruità risultano avere esito positivo

L'operatore **CONTROPARTE** può:



Se l'operatore controparte non effettua nessuna delle scelte entro il termine indicato dall'operatore proponente, la richiesta di registrazione si intende scaduta

Frequently Asked Questions (F.A.Q.)

→ **Un operatore può effettuare una transazione commerciale con “se stesso” sulla PCE?**

↳ Sì, movimentando due diversi conti nella propria disponibilità. Un operatore può, ad esempio, vendere energia da un proprio CE-IMM per acquistarla su un proprio CE-PRE.

→ **Si può vendere sia sul CE-IMM che sul CE-PRE?**

↳ Sì. Attraverso la PCE è possibile vendere sia sul CE-IMM che sul CE-PRE. Naturalmente su un CE-PRE è possibile vendere solo nei limiti di quanto precedentemente acquistato; parimenti su un CE-IMM è possibile acquistare solo nei limiti di quanto precedentemente venduto.

→ **Quando avvengono le verifiche di congruità delle richieste di registrazione degli acquisti e delle vendite a termine nei CET?**

↳ Il Regolamento della PCE prevede che le verifiche di congruità vengano effettuate immediatamente a seguito della presentazione della richiesta di registrazione, ovvero di conferma di una transazione.

7.2. Registrazione dei programmi: criteri generali

Alla fine di ciascuna sessione di registrazione delle transazioni commerciali, per ciascun conto energia nella disponibilità di un operatore viene definita la posizione netta per ogni periodo rilevante del secondo giorno successivo.

La posizione netta di un conto energia è data dalla somma algebrica delle transazioni registrate e riferite al conto stesso.

Il singolo ed univoco operatore titolare¹⁴ del conto può “eseguire” tale posizione attraverso la registrazione di programmi fisici di immissione/prelievo riferiti ai punti di offerta sottesi al conto energia in oggetto.

Nessun programma può essere registrato con riferimento al CE-PRE di cui all’Art. 28bis del Regolamento PCE, non essendo ad esso sotteso alcun punto di offerta.

La richiesta di registrazione di programmi deve essere inviata alla PCE entro le 8.30 del giorno precedente il giorno di flusso cui il programma si riferisce.

Nella richiesta di registrazione di un programma devono essere indicate almeno le seguenti informazioni:

¹⁴ I programmi fisici possono essere registrati solo dall’operatore titolare del conto, in qualità di UdD dei punti sottesi al conto oppure dal soggetto delegato ai sensi dell’Art. 24.3 del Regolamento PCE. Non possono essere registrati programmi fisici dall’operatore che sia delegato ai sensi dell’Art. 24.2 del Regolamento PCE.

- codice di identificazione del punto di offerta cui il programma stesso si riferisce;
- giorno di flusso;
- periodo rilevante;
- quantità di energia oggetto del programma;
- prezzo.

Qualora l'operatore titolare del conto energia sia anche operatore del Mercato Elettrico, il prezzo può assumere un valore maggiore o uguale a zero. Qualora, invece, l'operatore non sia iscritto al Mercato Elettrico, il prezzo indicato dovrà necessariamente essere posto pari a zero¹⁵.

Per ciascun periodo rilevante e per ciascun punto di offerta possono essere inviati fino ad un massimo di quattro programmi.

Alla ricezione dei programmi vengono effettuati i controlli di validità per verificare che gli stessi siano stati inviati correttamente e che siano completi di tutte le informazioni.

Qualora un operatore non iscritto al Mercato Elettrico invii un programma associando un prezzo maggiore di zero, il sistema informatico della PCE rettifica il programma imponendo un prezzo pari a zero.

Alla scadenza del termine per l'invio dei programmi riferiti ad un giorno di flusso, su tutti i programmi verificati validi vengono effettuati i controlli di congruità. I programmi verificati congrui vengono inviati al MGP, ai cui fini vengono considerati nel seguente modo:

- i programmi di immissione vengono equiparati ad offerte di vendita aventi ad oggetto le quantità ed i prezzi specificati nel programma;
- i programmi di prelievo vengono equiparati ad offerte di acquisto aventi ad oggetto le quantità ed i prezzi specificati nel programma.

I programmi che sono accettati in esito ad MGP vengono "registrati" ai fini della PCE e la loro accettazione non determina in capo all'operatore alcuna partita economica per acquisto o vendita di energia, ma solo eventuali partite economiche per CCT.

La somma algebrica tra la posizione netta del conto (minore di zero per la vendita netta, maggiore di zero per l'acquisto netto) e i programmi registrati sul conto stesso (maggiori di zero per i programmi in immissione, minori di zero per i programmi in prelievo) determina il saldo energia del conto.

Qualora il saldo energia sia diverso da zero, esso rappresenta uno "sbilanciamento a programma". Data la convenzione di segni adottata sulla PCE¹⁶ (cfr. Appendice), sul CE-IMM può determinarsi un saldo energia minore di zero (sbilanciamento a programma negativo), corrispondente ad un acquisto dal MGP, oppure uguale a zero. Viceversa, sul CE-PRE può determinarsi un saldo energia maggiore di zero (sbilanciamento a programma positivo), corrispondente ad una vendita sul MGP, oppure uguale a zero.

¹⁵ Per i programmi di prelievo il prezzo posto pari a zero deve considerarsi corrispondente alla non indicazione di prezzo.

¹⁶ Ai fini della PCE i programmi di immissione si considerano aventi segno positivo, i programmi di prelievo aventi segno negativo.



La registrazione dei programmi di immissione sul CE-IMM

Gli operatori titolari di un CE-IMM possono registrare programmi di immissione riferiti esclusivamente ai punti di offerta in immissione e misti sottesi al conto stesso.

Sui programmi per i quali è richiesta la registrazione che siano stati verificati validi, alla scadenza del termine per la registrazione dei programmi riferiti ad un giorno di flusso, vengono effettuati i controlli di congruità.

Ai fini di tali controlli, i programmi vengono ordinati secondo un ordine di priorità che tiene conto:

- della priorità di prezzo, partendo dai programmi presentati con prezzo zero e procedendo in ordine non decrescente di prezzo (maggiore priorità a programmi con prezzo più basso);
- a parità di prezzo, della priorità di dispacciamento definita nell'Art. 30.7¹⁷ della Delibera AEEG n. 111/06;
- a parità di priorità di dispacciamento, della priorità temporale di sottomissione della richiesta di registrazione.

Con riferimento a ciascun periodo rilevante, i programmi sono considerati congrui se la loro somma è minore o uguale al valore assoluto della vendita netta registrata sul CE-IMM cui appartengono i punti di offerta ai quali i medesimi programmi sono riferiti.

Qualora tale verifica dia esito negativo, vengono considerati non congrui, e pertanto rifiutati, ovvero ridotti, i programmi aventi priorità minore, fino a concorrenza con la vendita netta.

I programmi verificati congrui vengono inviati al MGP, ai fini del quale sono equiparati a offerte di vendita aventi ad oggetto le quantità e il prezzo indicati nel programma. I programmi si intendono registrati per le quantità che risultano accertate in esito a MGP.

¹⁷ L'Articolo 30.7 della Delibera AEEG n. 111/06 stabilisce che:

“In presenza di più offerte di vendita caratterizzate da uno stesso prezzo si applica il seguente ordine di priorità:

a) le offerte di vendita delle unità essenziali ai fini della sicurezza, nelle ore in cui sono dichiarate indispensabili ai sensi dell'Articolo 64;

La registrazione dei programmi di prelievo sul CE-PRE

Gli operatori titolari di un CE-PRE possono registrare programmi di prelievo riferiti esclusivamente ai punti di offerta in prelievo e misti sottesi al conto stesso.

Sui programmi per i quali è richiesta la registrazione che siano stati verificati validi, alla scadenza del termine per la registrazione dei programmi riferiti ad un giorno di flusso, vengono effettuati i controlli di congruità.

Ai fini di tali controlli, i programmi vengono ordinati secondo un ordine di priorità che tiene conto:

- della priorità di prezzo, partendo dai programmi presentati con prezzo zero (equivalente alla non indicazione di prezzo) e procedendo in ordine non crescente di prezzo (priorità maggiore ai programmi con prezzo più alto);
- a parità di priorità di prezzo, della priorità temporale di sottomissione della richiesta di registrazione.

I controlli di congruità effettuati sono di due tipi:

- controlli di congruità finanziaria;
- controlli di congruità rispetto all'acquisto netto.

I controlli di congruità finanziaria (*cf.* Appendice) vengono effettuati qualora siano stati presentati programmi di prelievo riferiti a punti di offerta misti (unità di pompaggio) o a punti di offerta in prelievo appartenenti ad una zona virtuale estera (unità di esportazione).

Successivamente ai controlli di congruità finanziaria, vengono effettuati i controlli di congruità rispetto all'acquisto netto. Con riferimento a ciascun periodo rilevante, i programmi sono considerati congrui se la loro somma è, in valore assoluto, minore o uguale all'acquisto netto registrato sul CE-PRE cui appartengono i punti di offerta ai quali i medesimi programmi sono riferiti.

Qualora tale verifica dia esito negativo, vengono considerati non congrui e, pertanto rifiutati, ovvero ridotti, i programmi aventi priorità minore, fino a concorrenza con l'acquisto netto.

I programmi verificati congrui vengono inviati al MGP, ai fini del quale sono equiparati a offerte di acquisto aventi ad oggetto le quantità e il prezzo indicati nel programma. I programmi si intendono registrati per le quantità che risultano accertate in esito a MGP.

b) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;

c) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili diverse da quelle di cui alla lettera b);

d) le offerte di vendita delle unità di produzione di cogenerazione;

e) le offerte di vendita delle unità di produzione CIP6/92 e delle unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 e delle unità di produzione 74/08;

f) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate esclusivamente da fonti nazionali di energia combustibile primaria, per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata;

g) le altre offerte di vendita.”.

7.3. Lo sbilanciamento a programma: criteri generali

In ciascun periodo rilevante, la somma algebrica tra la posizione netta del conto e i programmi registrati con riferimento ai punti di offerta sottesi al conto stesso determina il saldo netto del conto.

Qualora tale saldo sia pari a zero, l'operatore titolare del conto avrà "eseguito" una programmazione fisica coerente con la propria posizione commerciale e, pertanto, non risulterà "sbilanciato a programma".

Qualora invece il saldo fisico sia diverso da zero, l'operatore risulterà sbilanciato a programma, avendo immesso o prelevato in rete, a programma, una quantità di energia minore rispetto alla quantità venduta o acquistata a termine. Tale sbilanciamento a programma costituisce un acquisto o una vendita sul MGP.

Si analizzano di seguito i diversi casi di sbilanciamento a programma che possono verificarsi sul CE-IMM e sul CE-PRE.

Lo sbilanciamento a programma sul CE-IMM

Lo sbilanciamento a programma sul CE-IMM (sbilanciamento a programma negativo) costituisce un acquisto dal MGP e si determina qualora il titolare del conto abbia registrato, con riferimento a ciascun periodo rilevante, programmi di immissione per una quantità di energia inferiore al valore assoluto della vendita netta.

Tale acquisto per sbilanciamento a programma viene valorizzato al Prezzo Unico Nazionale (PUN) e viene attribuito a:

- l'operatore titolare del conto, qualora lo stesso sia anche operatore del Mercato Elettrico ed abbia, su tale mercato (e non sulla PCE), adeguate garanzie finanziarie;
- Terna, qualora l'operatore titolare del conto sia anche operatore del Mercato Elettrico ma non abbia, su tale mercato (e non sulla PCE), adeguate garanzie finanziarie;
- Terna, qualora l'operatore titolare del conto non sia anche operatore del Mercato Elettrico.

Negli ultimi due casi Terna si rivale, per l'acquisto effettuato, sull'UdD dei punti di offerta sottesi al conto sul quale si è determinato lo sbilanciamento a programma negativo. Nel caso in cui lo sbilanciamento si sia verificato su un conto il cui titolare ha ricevuto delega ai sensi dell'Art. 24.3, l'UdD su cui si rivale Terna è un soggetto diverso dall'operatore titolare del conto.

Lo sbilanciamento a programma sul CE-PRE

Lo sbilanciamento a programma sul CE-PRE (sbilanciamento a programma positivo) costituisce una vendita sul MGP e si determina qualora il titolare del conto abbia registrato, con riferimento a ciascun periodo rilevante,

programmi di prelievo per una quantità di energia inferiore, in valore assoluto, all'acquisto netto.

Tale vendita per sbilanciamento a programma viene valorizzata al PUN e viene attribuita a:

- l'operatore titolare del conto, qualora lo stesso sia anche operatore del Mercato Elettrico;
- Terna, qualora l'operatore titolare del conto non sia anche operatore del Mercato Elettrico.

Nel secondo caso Terna riconosce la vendita effettuata all'UdD dei punti di offerta sottesi al conto sul quale si è determinato lo sbilanciamento a programma positivo. Nel caso in cui lo sbilanciamento si sia verificato su un conto il cui titolare ha ricevuto delega ai sensi dell'Art. 24.3, l'UdD a cui Terna riconosce la vendita è un soggetto diverso dall'operatore titolare del conto.

Sul CE-PRE, di cui all'Art. 28bis del Regolamento PCE, si determina necessariamente un saldo fisico uguale alla posizione netta del conto e, pertanto uno sbilanciamento a programma, dal momento che, non essendo associato ad esso alcun punto di offerta, su tale conto non possono essere registrati programmi.

Frequently Asked Questions (F.A.Q)

→ Quando viene confermata la registrazione del programma di immissione/prelievo?

↳ Gli operatori devono attendere gli esiti di MGP per essere sicuri che i programmi sottomessi siano stati registrati.

→ Qual è la tempistica per la registrazione dei programmi?

↳ I programmi di immissione e prelievo riferiti ad un giorno di flusso possono essere inviati alla PCE in qualunque momento fino alle ore 8.30 del giorno precedente al giorno di flusso cui i programmi stessi si riferiscono.

→ Sulla PCE sono effettuati i controlli di congruità dei programmi rispetto al margine del punto di offerta?

↳ Sui programmi per i quali è richiesta la registrazione sulla PCE non viene effettuato nessun controllo rispetto ai margini dei punti di offerta cui i programmi stessi si riferiscono. I margini dei punti di offerta vengono, infatti, utilizzati sulla PCE al solo fine di determinare il margine del conto energia cui i punti sono sottesi.

La congruità dei programmi rispetto ai margini dei punti di offerta viene verificata sul MGP.

Ai fini di detti controlli sul MGP, tutte le offerte (sia quelle corrispondenti ai programmi PCE che quelle presentate direttamente sul MGP) riferite ad uno stesso punto di offerta vengono ordinate secondo priorità e sono considerate congrue fino a concorrenza con il margine del punto di offerta.

8. Il corrispettivo per l'assegnazione del diritto di utilizzo della capacità di trasporto (CCT)

L'Art. 43 della Delibera AEEG n. 111/06 prevede che gli operatori che registrano sulla PCE programmi riferiti a punti di offerta in immissione (unità di produzione e di importazione), a punti di offerta misti (unità di pompaggio) e a punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone virtuali estere (unità di esportazione) paghino al GME, se negativi, ovvero ricevano dal GME, se positivi, i **corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (CCT)**.

Il CCT viene applicato all'operatore titolare del conto che registra il programma sulla PCE ed è pari al prodotto tra:

- il programma di immissione o di prelievo (limitatamente alle UPMP e alle UCV);
- la differenza tra il prezzo della zona cui appartiene il punto di offerta e il PUN.

Il GME, dunque, riceverà dall'operatore titolare del conto energia, ovvero verserà all'operatore titolare del conto energia, il CCT dovuto.

9. Liquidazione, fatturazione e regolazione dei pagamenti

La **liquidazione** delle partite economiche avviene giornalmente e riguarda:

- il CCT calcolato ai sensi dell'Art. 43 della Delibera AEEG n. 111/06;
- gli acquisti e le vendite per sbilanciamento a programma;
- i corrispettivi dovuti al GME per il servizio erogato.

Sulla base di tali valorizzazioni il GME determina i relativi controvalori orari degli importi oggetto di liquidazione.

Gli acquisti e le vendite conclusi sul MGP per sbilanciamento a programma vengono fatturati e regolati secondo le modalità e le tempistiche del Mercato Elettrico.

Le partite economiche proprie della PCE sono esclusivamente quelle relative ai corrispettivi dovuti per la partecipazione alla PCE stessa e ai CCT.

Per tali partite economiche il periodo di **fatturazione** è il mese di calendario e la stessa è effettuata con le seguenti tempistiche:

- entro il 14° giorno del mese successivo a quello di riferimento, il GME invia a tutti gli operatori una o più comunicazioni con i CCT che l'operatore deve versare al GME, ovvero ricevere dal GME;
- entro il 14° giorno del mese successivo a quello di riferimento, il GME invia a tutti gli operatori una o più comunicazioni con i corrispettivi che l'operatore deve versare al GME per i MWh oggetto delle transazioni registrate;
- entro il 6° giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di riferimento, il GME invia ad ogni operatore proprio debitore una o più fatture con i CCT che l'operatore deve versare al GME;
- entro il 6° giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di

- riferimento, il GME invia ad ogni operatore proprio debitore una o più fatture con i corrispettivi che l'operatore deve versare al GME per i MWh oggetto delle transazioni registrate;
- entro il 6° giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di riferimento, ogni operatore creditore del GME invia al GME una o più fatture con i CCT che l'operatore deve ricevere dal GME stesso.

Le fatture e le comunicazioni riportano almeno i seguenti elementi, ove applicabili:

- quantità (in MWh) relative alle transazioni e ai programmi registrati;
- prezzo a cui le quantità sono state valorizzate;
- corrispettivi per ogni MWh oggetto di una transazione registrata;
- partite fiscali applicate;
- importo totale;
- periodo rilevante cui deve essere riferita la singola transazione.

Per quanto riguarda la **regolazione dei pagamenti**, il GME determina la posizione netta di ciascun operatore nei confronti del GME stesso, compensando gli importi, comprensivi di IVA, relativi allo stesso periodo di fatturazione e riferiti a:

- il CCT che l'operatore deve versare al GME;
- il CCT che il GME deve versare all'operatore.

Da tale calcolo restano esclusi gli importi dei corrispettivi relativi ad ogni MWh oggetto di transazione registrata sulla PCE nonché quelli relativi allo sbilanciamento a programma.

La regolazione dei pagamenti avviene secondo le seguenti tempistiche:

- entro il 10° giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di riferimento, il GME invia a ciascun operatore il saldo a regolare, ottenuto compensando i CCT a credito e a debito e sulla base del quale saranno effettuati i pagamenti;
- il 15° giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento, entro le ore 10.30, tutti gli operatori debitori netti, tranne l'AU, fanno pervenire il pagamento di quanto dovuto;
- il 16° giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento, entro le ore 10.30, l'AU, qualora sia debitore netto, fa pervenire il pagamento di quanto dovuto;
- il 16° giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento, gli operatori fanno pervenire al GME il pagamento di quanto dovuto per i corrispettivi per i MWh oggetto delle transazioni registrate;
- il 16° giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento, il GME fa pervenire agli operatori creditori netti il pagamento di quanto dovuto.

10. Sistema di garanzia del GME

La partecipazione alla PCE richiede che gli operatori che possono assumere posizione debitorie per CCT versino al GME adeguate garanzie finanziarie.

E' dunque necessario presentare garanzie per gli operatori che:

- essendo titolari (UdD o delegati ai sensi dell'Art. 24.3 del Regolamento PCE) di punti di offerta in immissione e/o misti (unità di produzione, di pompaggio e *import*), registrano transazioni di vendita riferite al relativo conto energia in immissione (tali transazioni determinano una vendita netta la quale può essere “eseguita” tramite la registrazione di programmi riferiti a punti di offerta in immissione sui quali si applicano i CCT);
- essendo titolari (UdD o delegati ai sensi dell'Art. 24.3 del Regolamento PCE) di punti di offerta misti (unità di pompaggio) e/o punti di offerta in consumo appartenenti a zone virtuali estere (unità di esportazione) registrano programmi di prelievo riferiti a detti punti di offerta, ai quali si applicano i CCT.

Gli operatori che non sono titolari né di punti di offerta in immissione né di punti di offerta misti e/o punti di offerta in consumo esteri, ovvero che, pur essendo titolari di detti punti, non intendono registrare transazioni di vendita riferite a conti energia in immissione, né registrare programmi di prelievo riferiti a punti di offerta misti e a punti di offerta in consumo esteri, non devono presentare alcuna garanzia finanziaria per partecipare alla PCE.

Le garanzie necessarie per la partecipazione alla PCE devono essere presentate nella forma di **fideiussione a prima richiesta**, redatta secondo il modello allegato al Regolamento PCE, emessa da istituti bancari che abbiano un *rating* di lungo termine non inferiore a BBB- delle scale *Standard & Poor's* e *Fitch*, ovvero BAA3 della scala *Moody's Investor Service*.

In caso di necessità l'operatore può versare al GME, a titolo di garanzia, un deposito infruttifero in contanti.

Per gli **operatori che siano anche operatori iscritti al mercato elettrico** è inoltre prevista la possibilità di utilizzare, come garanzia a copertura delle partite economiche proprie della PCE, sia la fideiussione a prima richiesta presentata sul mercato elettrico e redatta secondo i modelli allegati al Testo Integrato (Allegato 3 e Allegato 7) sia l'ammontare del deposito infruttifero in contanti eventualmente versato sul c/c bancario tenuto dal GME presso l'istituto affidatario del servizio di tesoreria.

In tal caso, per l'operatore che decida di utilizzare gli strumenti di garanzia presentati sul mercato elettrico tanto nella forma della fideiussione a prima richiesta, quanto nella forma del deposito infruttifero in contanti, le modalità per ripartire in maniera autonoma l'importo da destinare a copertura delle partite economica derivanti da operazione effettuate sulla PCE, sono definite all'interno delle DTF.

L'ammontare delle garanzie deve, in ogni caso, essere tale da coprire il pagamento degli importi dovuti e non ancora regolati, nonché le potenziali partite economiche debitorie future. Per le modalità di determinazione dell'ammontare garantito si rinvia all'appendice.

Appendice

A. Convenzioni sui segni

Ai fini delle operazioni effettuate sulla PCE si assume che:

- Margini a salire > 0
- Margini a scendere < 0
- Transazione di Vendita < 0
- Transazione di Acquisto > 0
- Programma di immissione > 0
- Programma di prelievo < 0
- $(\text{Vendite} + \text{Acquisti}) = \text{Posizione Netta del conto}$
- Per CE-IMM: $\text{Vendite} + \text{Acquisti} = \text{Posizione Netta} \leq 0 \rightarrow \text{Vendita netta}$
- Per CE-PRE: $\text{Vendite} + \text{Acquisti} = \text{Posizione Netta} \geq 0 \rightarrow \text{Acquisto netto}$
- $\text{Posizione Netta} + \text{Programmi registrati sul conto} = \text{saldo fisico del conto (sbilanciamento a programma)}$
- Per CE-IMM: $\text{Vendita Netta} + \text{Programmi immissione} = \text{Saldo fisico} \leq 0 \rightarrow \text{Acquisto da MGP}$
- Per CE-PRE: $\text{Acquisto Netto} + \text{Programmi prelievo} = \text{Saldo fisico} \geq 0 \rightarrow \text{Vendita a MGP}$

B. Acronimi e definizioni

AEEG: Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.

AU: Acquirente Unico S.p.A.. Società di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/99.

C.E.T.: Conto Energia a Termine (vedi CE).

CCT: Corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'articolo 43 della delibera AEEG 111/06 dell'AEEG.

CE: Conto Energia intestato a ciascun UdD o soggetto da questi delegato sulla PCE.

CE-IMM: Conto Energia in Immissione al quale sono sottesi tutti i punti di offerta in immissione e misti corrispondenti alle unità di produzione, di importazione e alle unità di pompaggio di cui l'operatore titolare del conto energia è UdD, ovvero per le quali il titolare del conto energia ha ricevuto delega ad operare dal relativo UdD, ai sensi dell'Articolo 24, comma 24.3, del Regolamento PCE.

CE-PRE: Conto Energia in Prelievo al quale sono sottesi tutti i punti di offerta in prelievo e misti corrispondenti alle unità di consumo, di esportazione e alle unità di pompaggio di cui l'operatore titolare del conto energia è UdD, ovvero per le quali il titolare del conto energia ha ricevuto delega ad operare dal relativo UdD, ai sensi dell'Articolo 24, comma 24.3, del Regolamento PCE.

Codice di Rete: Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete predisposto da Terna ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 ed entrato in vigore il 1° novembre 2005, come successivamente modificato ed integrato.

Del. AEEG 111/06: Delibera AEEG n. 111/06 del 13 giugno 2006, come successivamente modificata e integrata.

Disciplina: Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie Generale, e successive modifiche e integrazioni.

Flow-date: Giorno di flusso. Giorno nel quale avviene il consumo/l'immissione dell'energia oggetto delle offerte di acquisto/vendita presentate su IPEX e dei programmi di prelievo/immissione registrati sulla PCE.

GME: Gestore del Mercato Elettrico S.p.A.. Società di cui all'Articolo 5 del Decreto legislativo n. 79/99.

IPEX: *Italian Power Exchange*. E' la piattaforma informatica attraverso la quale si svolgono le operazioni di acquisto e vendita di energia nel mercato elettrico italiano.

MI: Mercato Infragiornaliero. Sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per l'aggiustamento dei programmi di immissione e prelievo definiti sul MGP.

Mercato Elettrico: si intende l'insieme del MGP, del MI e del MSD.

MGP: Mercato del Giorno Prima. Sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascun periodo rilevante del giorno successivo.

MSD: Mercato del Servizio di Dispacciamento. Sede di approvvigionamento da parte di Terna delle risorse per il servizio di dispacciamento.

Operatore: si intende la persona fisica o giuridica ammessa ad operare sulla PCE.

Operatore controparte: si intende l'operatore che è indicato come controparte nella richiesta di registrazione di una transazione presentata da un operatore proponente.

Operatore del Mercato Elettrico: si intende la persona fisica o giuridica ammessa ad operare sul mercato elettrico.

Operatore proponente: si intende l'operatore che presenta una richiesta di registrazione di una transazione.

PB: Piattaforma dei Bilaterali, introdotta a partire dal 31 marzo 2004, contestualmente all'avvio del mercato elettrico, per la registrazione dei contratti conclusi al di fuori del sistema delle offerte (contratti bilaterali). La PB è stata sostituita dalla PCE a partire dal 1 maggio 2007.

PCE: Piattaforma dei Conti Energia a Termine di cui alla Delibera AEEG 111/06, attraverso la quale gli operatori registrano le transazioni commerciali di acquisto e vendita di energia corrispondenti ai contratti conclusi al di fuori del sistema delle offerte (contratti bilaterali), nonché registrano i programmi di immissione e prelievo in esecuzione della posizione commerciale determinata dalla registrazione di dette transazioni.

PUN: Prezzo Unico Nazionale di cui all'Articolo 41, comma 41.2, lettera c) della Disciplina.

Punto di offerta: si intende il punto di dispacciamento come definito dalla disciplina del dispacciamento, relativamente al quale sono comunicati dall'UdD i margini a salire e a scendere, relativamente al quale sono riferite le quantità oggetto delle offerte di acquisto e di vendita ai fini del mercato e le quantità oggetto dei programmi di immissione e prelievo in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, e relativamente al quale sono definiti i programmi cumulati di immissione e prelievo.

Regolamento PCE: Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a Termine. Regolamento di cui all'Articolo 17 della Delibera AEEG 111/06 e successive modifiche e integrazioni, positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell'AEEG con determinazione del 7 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni. Tale Regolamento disciplina le procedure per la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e prelievo tramite la PCE.

Terna: Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Società responsabile in Italia della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete ad alta e altissima tensione su tutto il territorio nazionale.

Titolare: operatore titolare di uno o più conti energia.

Transazione: compravendita di energia a termine registrata sulla PCE.

Transazione in acquisto: acquisto di energia a termine registrato sulla PCE.

Transazione in vendita: vendita di energia a termine registrata sulla PCE.

UC: Unità di Consumo: Un insieme di impianti elettrici per il consumo di energia elettrica connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza, tali che i prelievi di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente.

UCV: Unità di Consumo Virtuali. Punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone virtuali estere corrispondenti alle unità di esportazione.

UdD: Utenti del Dispacciamento. Soggetti che hanno stipulato con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento.

UP: Unità di Produzione. L'insieme di uno o più gruppi di generazione nella disponibilità di un UdD, raggruppati secondo modalità definite nel Codice di rete, tali che le immissioni o i prelievi di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente.

UPMP: Unità di Produzione Misti Pompaggi. Punti di offerta misti, corrispondenti alle unità idroelettriche di produzione e pompaggio.

UPV: Unità di Produzione Virtuali. Punti di offerta in immissione appartenenti alle zone virtuali estere corrispondenti alle unità di importazione.

C. Verifiche di congruità rispetto ai margini del conto

Le richieste di registrazione e di conferma delle transazioni commerciali sono sottoposte ad una verifica di congruità affinché la posizione netta del conto che si determina per effetto della registrazione sia coerente con i margini del conto. A tal fine, per ciascuna richiesta di registrazione e di conferma di una transazione di acquisto si verifica che, in ciascun periodo rilevante:

- qualora la transazione sia riferita a un conto energia in prelievo, la somma algebrica tra la posizione netta del conto, le transazioni di acquisto già verificate congrue ma non ancora confermate e la transazione di acquisto di cui si richiede la registrazione sia minore o uguale al valore assoluto del margine a scendere del conto¹⁸;
- qualora la transazione sia riferita a un conto energia in immissione, la somma algebrica tra la posizione netta del conto, le transazioni di acquisto già verificate congrue ma non ancora confermate e la transazione di acquisto di cui si richiede la registrazione sia minore o uguale a zero.

Per ciascuna richiesta di registrazione e di conferma di una transazione di vendita si verifica che, in ciascun periodo rilevante:

- qualora la transazione sia riferita a un conto energia in immissione, la somma algebrica tra la posizione netta del conto, le transazioni di vendita già verificate congrue ma non ancora confermate e la transazione di vendita di cui si richiede la registrazione sia, in valore assoluto, minore o uguale al margine a salire del conto;
- qualora la transazione sia riferita a un conto energia in prelievo, la somma algebrica tra la posizione netta del conto, le transazioni di vendita già verificate congrue ma non ancora confermate e la transazione di vendita di cui si richiede la registrazione sia maggiore o uguale a zero.

¹⁸ Per i conti energia in prelievo a cui sono sottesi almeno un punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona geografica (avente margine a scendere non limitato) e per i conti in prelievo di cui all'Art. 28bis del Regolamento PCE, tale verifica è sempre positivamente soddisfatta.

D. Verifiche di congruità rispetto alle garanzie finanziarie verso il GME

Qualora un operatore intenda richiedere o confermare una transazione di vendita riferita ad un conto energia in immissione, il GME effettua dei controlli di congruità per verificare che l'operatore abbia le sufficienti garanzie finanziarie per far fronte alla potenziale esposizione debitoria nei confronti del GME derivante da tale operazione.

La registrazione di transazioni di vendita sui conti energia in immissione contribuisce a determinare su detti conti una posizione netta di vendita, la quale può essere eseguita dall'operatore titolare del conto tramite la registrazione di programmi di immissione riferiti ai punti di offerta in immissione sottesi allo stesso conto.

Poiché sui programmi di immissione registrati si applica il CCT, il GME verifica già nel momento della registrazione delle transazioni di vendita se l'operatore titolare del conto ha le garanzie finanziarie sufficienti a coprire il CCT che può determinarsi per la successiva registrazione di programmi di immissione.

Al fine di valutare l'esposizione per CCT che può determinarsi in seguito alla registrazione di transazioni di vendita sui conti energia in immissione (e dei successivi programmi), il GME calcola un CCT stimato al quale valorizzare tali transazioni.

Il CCT stimato è pari al maggior valore tra:

- 1 €/MWh;
- la media ponderata dei CCT registratisi dal tredicesimo al secondo mese precedente rispetto a quello in cui si sta effettuando la registrazione della transazione.

Al fine di procedere a tale verifica, per ciascun operatore viene definita, per ciascun giorno oggetto della transazione, la capienza della garanzia finanziaria ottenuta come somma algebrica tra:

- la somma delle garanzie (fideiussioni e/o depositi) versate dall'operatore¹⁹ valide per quel giorno;
- il debito netto²⁰ per CCT dei mesi precedenti non ancora regolato e coperto con le garanzie valide per quel giorno;
- per tutti i giorni del mese corrente per i quali si è già svolto il MGP, il debito netto, ovvero il credito netto²¹ per CCT, ottenuto come somma di tutte le partite economiche per CCT;
- per tutti i giorni per i quali non si è ancora svolto il MGP, il debito netto, ottenuto come prodotto tra la posizione netta dei conti energia in immissione di cui l'operatore è titolare e il CCT stimato e coperto con le garanzie valide per quel giorno;
- per tutti i giorni per i quali non si è ancora svolto il MGP, il debito netto ottenuto come prodotto tra le transazioni di vendita riferite ai conti energia in immissione di cui l'operatore è titolare, già verificate congrue e non ancora confermate, e il

¹⁹ L'ammontare delle garanzie viene considerato avente segno positivo.

²⁰ Il debito netto viene considerato avente segno negativo.

²¹ Il credito netto viene considerato avente segno positivo.

- CCT stimato e coperto con le garanzie valide per quel giorno;
- il debito netto ottenuto come prodotto tra le transazioni di vendita di cui si richiede la registrazione e il CCT stimato.

Gli importi elencati sono maggiorati della relativa aliquota IVA, ove applicabile, e della penale per ritardato pagamento (l'uno per cento).

Qualora la capienza della garanzia finanziaria rimanga maggiore di zero, la richiesta di registrazione viene verificata congrua, altrimenti viene rifiutata.

Nessuna verifica di congruità finanziaria viene effettuata alla richiesta di registrazione di transazioni riferite ai conti energia in prelievo, poiché si suppone che le posizioni nette di acquisto, che le stesse determinano, possano essere eseguite mediante la registrazione di programmi di prelievo riferiti a punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone geografiche sui quali non si applica alcun CCT.

Tuttavia, qualora un operatore richieda di registrare un programma di prelievo riferito a un punto di offerta misto (unità di pompaggio) e/o a un punto di offerta in consumo appartenente ad una zona virtuale estera (unità di esportazione) viene effettuato un controllo di congruità analogo a quello effettuato per le transazioni di vendita riferite ai conti energia in immissione.

Anche in questo caso viene definita per il giorno oggetto del programma, la capienza della garanzia finanziaria ottenuta come somma algebrica tra:

- la somma delle garanzie (fidejussioni e/o depositi) versate dall'operatore valide per quel giorno;
- il debito netto per CCT dei mesi precedenti non ancora regolato e coperto con le garanzie valide per quel giorno;
- per tutti i giorni del mese corrente per i quali si è già svolto il MGP, il debito netto, ovvero il credito netto per CCT, ottenuto come somma di tutte le partite economiche per CCT;
- per tutti i giorni per i quali non si è ancora svolto il MGP, il debito netto ottenuto come prodotto tra la posizione netta dei conti energia in immissione di cui l'operatore è titolare e il CCT stimato e coperto con le garanzie valide per quel giorno;
- per tutti i giorni per i quali non si è ancora svolto il MGP, il debito netto ottenuto come prodotto tra le transazioni di vendita riferite ai conti energia in immissione di cui l'operatore è titolare, già verificate congrue e non ancora confermate, e il CCT stimato e coperto con le garanzie valide per quel giorno;
- per il giorno per il quale si richiede la registrazione del programma, il prodotto tra il programma di prelievo e il CCT stimato.

Qualora la capienza della garanzia finanziaria rimanga maggiore di zero, la richiesta di registrazione viene verificata congrua e il programma viene inviato al MGP, altrimenti viene rifiutato.

Per la verifica di congruità dei programmi di prelievo riferiti ai punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone virtuali estere può essere definito un CCT stimato diverso da quello applicato per la registrazione delle transazioni.

Verifiche di congruità tecnica/finanziaria

	CE-IMM	CE-PRE
Registrazione Vendita	1) $ \text{Vendita Netta già registrata} + \text{Vendite Congruie non confermate} + \text{Vendita di cui si richiede registrazione} \leq \text{Margine a salire Conto}$	[Acquisto Netto già registrato + Vendite Congruie non confermate + Vendita di cui si richiede registrazione] ≥ 0
	2) $[\text{Vendita Netta già registrata} + \text{Vendite Congruie non confermate} + \text{Vendita di cui si richiede la registrazione}] * \text{CCT}_{St} \leq \text{Garanzia Residua GME}$	
	3) $[\text{Vendita Netta già registrata} + \text{Vendite Congruie non confermate} + \text{Vendita di cui si richiede la registrazione}] * \text{PSbil}_{St} \leq \text{Garanzia Residua Terna}$	
Registrazione Acquisto	$\text{Vendita Netta già registrata} + \text{Acquisti Congrui non confermati} + \text{Acquisto di cui si richiede registrazione} \leq 0$	$\text{Acquisto Netto già registrato} + \text{Acquisti Congrui non confermati} + \text{Acquisto di cui si richiede registrazione} \leq \text{Margine a scendere Conto} $
Termine per la dichiarazione Programmi immissione	$\sum \text{Programmi Immissione} \leq \text{Vendita Netta} $	Non può essere presentato
Termine per la dichiarazione Programmi prelievo	Non può essere presentato	1) $ \sum \text{Programmi Prelievo} \leq \text{Acquisto Netto}$ 2) Per UPMP e UCV: $ \text{Programma dichiarato} * \text{CCT}_{St} \leq \text{Garanzia residua GME}$

Dove:

- PSbil_{St} = prezzo di sbilanciamento stimato, utilizzato ai fini delle verifiche di congruità nei confronti di Terna.
- CCT_{St} = corrispettivo per l'assegnazione della Capacità di Trasporto stimato, utilizzato ai fini delle verifiche di congruità finanziaria nei confronti di Terna.

Il presente documento è stato redatto allo scopo di fornire a tutti i soggetti interessati informazioni generali sul funzionamento della PCE, anche traendo spunto dai quesiti che pervengono giornalmente nei nostri uffici.

Per ulteriori approfondimenti potete scrivere a info@mercatoelettrico.org o contattarci al numero 06.8012.1

Per chi fosse particolarmente interessato all'*iter* che ha portato alla definizione delle Regole della PCE, si segnalano le seguenti presentazioni, scaricabili dal sito istituzionale del GME www.mercatoelettrico.org:

“La piattaforma dei conti energia a termine: modalità di funzionamento”

Presentazione del 26 luglio 2006, a cura della Direzione Mercati del GME

<http://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/Documenti/20060731PresentazioneGME1.pdf>

“La piattaforma dei conti energia a termine: sistema di garanzia e regolazione dei pagamenti”

Presentazione del 26 luglio 2006, a cura della Direzione Mercati del GME

<http://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/Documenti/20060731PresentazioneGME2.pdf>

“Il Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a Termine definito a seguito della consultazione con gli operatori e delle delibere AEEG n. 111/06 e n. 253/06”

Presentazione del 10 e 11 gennaio 2007, a cura della Direzione Mercati del GME.

http://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/Documenti/20070112Ripetta_10012007_rev.pdf

“Dalla Piattaforma dei Bilaterali alla Piattaforma dei Conti Energia: cosa cambia per gli operatori”

Presentazione del 20 e 22 marzo 2007, a cura della Direzione Mercati del GME.

<http://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/Documenti/20070321PBvsPCE.pdf>

Vademecum della Piattaforma dei Conti Energia a Termine (PCE)

Novembre 2009
